

STATUTO DELLA LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DELLA LOMBARDIA

Viale Jenner 17, 20159 Milano

Codice Fiscale 80176910158

Approvato dal X CONGRESSO REGIONALE LEGACOOP LOMBARDIA
Milano 15-16 marzo 2011
Comunicazione trasferimento sede legale 02 aprile 2013

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita tra gli Enti e Organismi cooperativi e mutualistici della regione Lombardia, aderenti alla L.N.C.M., la Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia con sede in Milano (d'ora in avanti Legacoop Lombardia) - via Palmanova 22.

La Lega Regionale è l'organizzazione periferica della Legacoop Nazionale, di essa fanno parte tutti gli Enti della regione aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Scopi fondamentali di Legacoop Lombardia sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata, la diffusione dell'idea e della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo. Legacoop Lombardia opera affinché le cooperative e gli Enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.

Legacoop Regionale si propone di perseguire, nell'ambito della Lombardia, le finalità della Legacoop Nazionale Cooperative e Mutue, elaborando e attuando, secondo gli indirizzi dei Congressi della Lega, la promozione del Movimento cooperativo quale componente dell'economia regionale; contribuendo in tal modo allo sviluppo economico e sociale della regione nel contesto di una politica di programmazione partecipata.

Gli Enti cooperativi associati, sulla base delle attività svolte, si riuniscono in Associazioni regionali di settore o in dipartimenti settoriali, che operano come parte integrante nell'ambito della Legacoop Regionale. Le Associazioni di settore, quali forme autonome di articolazione del movimento, sono rette da Statuti che devono risultare in armonia con il presente, con quelli delle Associazioni nazionali di settore e con quello della Legacoop Nazionale.

ART. 2 - COMPITI DELLA LEGA REGIONALE

In osservanza dello Statuto Nazionale l'organismo regionale della Lega delle Cooperative e Mutue della Lombardia si propone di:

- a) far conoscere e promuovere lo sviluppo della cooperazione, della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi attraverso ogni forma di informazione e di educazione cooperativa;
- b) favorire lo sviluppo degli enti associati rafforzando i meccanismi e le tutele di partecipazione dei soci e consolidando tra gli enti stessi i rapporti economici e solidaristici;
- c) operare con la propria azione di rappresentanza per sollecitare l'adozione di idonee misure da parte delle Istituzioni decentrate dallo Stato e degli altri organi competenti in relazione alle funzioni riconosciute dalla Carta Costituzionale. Sostenere idonee riforme legislative in tutte le istanze nelle quali si trattino materie che riguardano la cooperazione: Europa Comunitaria, Stato, Regioni.
- d) promuovere, coordinare e sviluppare le attività di studio, ricerca e formazione cooperativa nonché di conservazione del materiale storico e archivistico anche tramite strutture appositamente costituite
- e) stipulare contratti e accordi collettivi intersettoriali
- f) svolgere attività di rappresentanza istituzionale presso gli Enti esterni e nelle Commissioni di interesse intersettoriale.
- g) contribuire a sviluppare il processo unitario all'interno del Movimento aderente a Legacoop e a costruire le più ampie convergenze fra le Centrali Cooperative Nazionali nell'ambito regionale; intrattenere rapporti permanenti di collaborazione con i Sindacati dei lavoratori, con le Organizzazioni professionali di categoria e con le forme organizzate di associazionismo e del volontariato
- h) coordinare l'attività delle Associazioni regionali di settore nella programmazione e nell'assistenza rivolta agli associati, predisponendo anche servizi unitari presso la Legacoop Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia e sviluppando le attività delle strutture interne di sistema, sia nel settore dei servizi già presenti sia di nuova costituzione, organizzando e rendendo accessibili alle cooperative e agli enti associati servizi per le attività di consulenza, assistenza e informazione;
- i) adottare e promuovere presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati, politiche di pari opportunità e azioni positive per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne l'accesso ai luoghi decisionali e favorire adeguate rappresentanze femminili.
- l) esercitare sugli enti cooperativi ad essa aderenti, in quanto struttura di rappresentanza territoriale della L.N.C.M., tutte le funzioni di vigilanza conferite dalle leggi vigenti, anche al fine di tutelare il patrimonio indivisibile accumulato. Svolgere tutte le altre funzioni conferite da leggi, regolamenti e atti di poteri pubblici;
- m) intervenire nelle composizioni delle controversie che possono sorgere fra gli organismi associati qualora essi ne facciano richiesta.

Per svolgere i compiti sopra elencati la Legacoop Regionale potrà istituire sedi: Comitati provinciali Legacoop in breve C.P.L. in tutto il territorio lombardo. Al coordinatore saranno affidate funzioni di rappresentanza e deleghe specifiche su mandato della Direzione.

ART. 3 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Legacoop Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia e le sue articolazioni di settore non possono svolgere attività economiche, ai sensi dell'art. 5 D.L. 21/3/88 n° 86 convertito L. 20/5/88 n° 160.

Il ruolo della Legacoop deve intendersi limitato alle specifiche funzioni di associazione di rappresentanza politico - sindacale ad essa assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli. E' fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo destinazioni imposte dalla Legge.

ART. 4 - NORME PER I DIPENDENTI

I dipendenti della Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia e delle sue articolazioni di settore possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici aderenti alla Legacoop nelle forme e nelle limitazioni indicate nell'apposito regolamento.

I soggetti di cui sopra non possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici non aderenti alla Legacoop, salvo espressa deroga da parte degli organi direttivi della struttura di appartenenza, sentito il parere dell'organismo dirigente della Legacoop Regionale. Dirigenti e funzionari della Legacoop Regionale e delle Associazioni di settore devono dichiarare le loro eventuali partecipazioni in enti economici anche non aderenti alla Lega.

ART. 5 - ORGANO UFFICIALE DI STAMPA DELLA LEGA

Organo ufficiale della Legacoop Regionale delle Cooperative e Mutue della Lombardia è il periodico AZ Cooperativa.

ART. 6 - ADESIONE ALLA LEGA

Possono aderire:

- a) tutte le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso, legalmente costituite;
- b) le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati;
- c) le Fondazioni, le Associazioni e gli Enti aventi scopo sociale coerente a quello Legacoop.

Può essere inoltre accettata l'adesione di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi ovvero di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse, purchè le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop.

L'ammissione e la conseguente proposta a Legacoop Nazionale di adesione, nonché di esclusione, degli enti di cui ai precedenti commi è deliberata dalla Direzione regionale, che definisce anche l'associazione settoriale di competenza.

La Presidenza stabilirà le modalità operative per l'istruttoria delle pratiche di adesione o esclusione.

ART. 7 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione alla Legacoop obbliga gli enti associati all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop, dei principi ed indirizzi contenuti nella Carta dei Valori Guida, nonché all'osservanza dei seguenti adempimenti:

a.- rispetto dei principi generali della cooperazione, delle disposizioni contenute nello statuto di Legacoop nazionale e nei regolamenti dalla stessa adottati.;

b. – pagamento dei contributi associativi annuali;

c. – rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop;

d. – invio dei bilanci annuali e relativi allegati, nonché delle informazioni statistiche richieste da Legacoop.

e) a consentire, quando richiesto, la partecipazione di esponenti di Legacoop Lombardia alle assemblee e ai consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza;

f) sottoporsi alle revisioni ordinarie disposte dalla Legacoop a norma delle leggi vigenti;

g)informare i soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop;

h) promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell'associazione di riferimento.

Legacoop si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno dell'organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

Qualora l'ente associato violi gli obblighi di cui all'articolo 7 ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all'immagine di Legacoop, si procede all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi – l'esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento generale. In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al successivo art. 18 punto h), previa messa in mora dell'Ente associato inadempiente, comporta:

a. la sospensione del diritto all'assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;

b. l'esclusione, trascorso il periodo di mora, da Legacoop Nazionale e dalle strutture territoriali e settoriali.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione.

La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, la

sospensione dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

ART. 9 - ORGANI DELLA LEGA

Sono organi della Lega:

- Il Congresso Regionale
- Assemblea regionale dei delegati
- La Direzione
- La Presidenza
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato dei Garanti.

ART. 10 - CONGRESSI ORDINARI E STRAORDINARI

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, di norma in preparazione del Congresso Nazionale della Lega.

Il Congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione ogni volta che lo richiedano urgenti necessità

ART. 11 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

L'avviso di convocazione del Congresso con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo ove sarà tenuto è inviato, a cura della Direzione Regionale, alla sede di ciascun Ente aderente, almeno sessanta giorni prima della data del Congresso. La Direzione Regionale dà comunicazione alla Lega Nazionale della convocazione del Congresso Regionale.

La Direzione stabilirà eventuali ulteriori forme di comunicazione per incentivare la partecipazione degli Enti associati.

I documenti congressuali dovranno essere messi a disposizione di tutti gli enti associati almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Congresso.

Gli Enti associati devono indire la riunione dei rispettivi organi sociali con gli stessi temi e secondo le modalità e i termini deliberati dalla Direzione.

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dagli Enti aderenti e dai delegati nominati dai consorzi e dalle società di rilevanza regionale individuati da apposita delibera della Direzione.

Il numero dei delegati spettanti a ciascun associato è stabilito dalla Direzione in base al Regolamento che dovrà tenere conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, del capitale sociale versato, e dei contributi associativi corrisposti, secondo i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento.

E' in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che sono espressione diretta delle cooperative, con una rappresentanza femminile adeguata alla composizione della base sociale.

Il Congresso Regionale si costituisce nella sede e data indicati nell'avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno la Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

ART. 13 - POTERI DEL CONGRESSO

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della struttura Regionale della Legacoop. In particolare spetta al Congresso:

- a) approvare i documenti congressuali, determinando l'indirizzo generale dell'azione della Legacoop;
- b) eleggere la Direzione, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori;
- c) deliberare sulle modifiche statutarie.

ART: 14 - VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati, in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti. Le elezioni degli organi di cui al precedente articolo sono effettuate normalmente a scrutinio segreto, facendo salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze. Si procede a scrutinio palese quando almeno il 90% dei delegati si pronunciano per questa modalità di voto.

ART. 15 - LA DIREZIONE

La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei componenti, tenendo conto che la maggioranza dei componenti risulti di diretta espressione delle

cooperative associate e che vi sia altresì un'adeguata rappresentanza di cooperatrici in misura non inferiore al 25%.

I componenti eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

la Direzione sostituisce i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa.

ART. 16 - INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ' E DECADENZA

La Direzione definisce nel Regolamento apposito, i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli; vale comunque il riferimento ai regolamenti e ai codici deliberati nazionalmente.

I componenti della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento, successivamente alla loro elezione, sono tenuti a comunicarle e a rimuoverle entro 60 giorni, pena la decadenza.

La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio componente per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il parere del Comitato dei Garanti.

ART. 17 - RIUNIONI DELLA DIREZIONE

La Direzione è convocata dal Presidente di iniziativa propria o obbligatoriamente qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti.

La Direzione delibera a maggioranza dei presenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti sono invitati permanenti alle riunioni della Direzione senza diritto di voto.

La Direzione designa il Segretario, che redige il verbale da approvare nella seduta seguente.

ART. 18 - POTERI DELLA DIREZIONE

La Direzione:

- a) dirige la Legacoop in conformità alle indicazioni del Congresso Regionale;
- b) approva il programma di attività della Legacoop e ne verifica annualmente la realizzazione anche attraverso l'analisi della situazione delle strategie dei settori, di concerto con le relative strutture settoriali;
- c) convoca il Congresso regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;

- d) elegge il Presidente;
- e) elegge la Presidenza determinandone il numero dei componenti e i compiti;
- f) può eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- g) delibera, su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
- h) approva i bilanci preventivi e consuntivi della Legacoop, e stabilisce le quote dei contributi associativi spettanti alla Legacoop Regionale sulla base delle previsioni di bilancio;
- i) approva i Regolamenti;
- j) formula proposte motivate di ristrutturazione, fusione e scioglimento delle strutture settoriali e ratifica la costituzione di nuove strutture settoriali;
- k) stabilisce in base all'art.2 la struttura dei Comitati provinciali, le loro funzioni e i meccanismi elettivi sulla base di un regolamento;
- l) stabilisce la linea editoriale del periodico della Legacoop "AZ Cooperativa" e propone il nominativo del Direttore;
- m) nomina il Direttore di Legacoop con le relative attribuzioni e deleghe;
- n) verifica la conformità al presente Statuto delle decisioni delle strutture settoriali e territoriali riguardo ai propri assetti organizzativi;
- o) istituisce la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei componenti, e, su proposta della Commissione stessa, a eleggere il Presidente.
- p) effettua, almeno ogni biennio e congiuntamente alle Direzioni delle strutture settoriali, un'analisi della situazione e delle strategie dei settori;
- q) approva la struttura organizzativa e i regolamenti retributivi e normativi
- r) convoca Convegni regionali e nomina commissioni di studio;
- s) delibera su ammissione ed esclusione degli Enti.

Parte dei poteri sopra elencati possono essere dalla Direzione delegati alla Presidenza.

ART. 19 - PREVENTIVI E CONSUNTIVI

E' fatto obbligo al Presidente di sottoporre alla Direzione entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il preventivo ed entro il mese di giugno dell'anno successivo il consuntivo.

L'esercizio finanziario della Legacoop Regionale coincide con l'anno legale

ART. 20 – LA PRESIDENZA

La Presidenza è eletta dalla Direzione nel numero di membri fissato dalla medesima. Di essa fanno parte di diritto il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti, di cui uno è Vicario. Essi durano in carica per un massimo di due mandati.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del Congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alle disposizioni di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo Regolamento, autorizzare la candidabilità per un ulteriore mandato dei membri di diritto.

La Presidenza provvede a:

a) curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l'esecuzione delle delibere della Direzione;

b) coordinare l'attività di Legacoop con quella delle strutture settoriali e provinciali;

c) nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base dell'apposito Regolamento;

d) deliberare sull'ammissione degli Enti che ne fanno richiesta, sottoponendo le relative delibere a ratifica della Direzione;

e) nominare i rappresentanti di Legacoop presso gli organismi consultivi regionali e in tutti quegli organismi dei quali è chiamata a far parte;

f) definire l'assetto generale organizzativo di Legacoop e provvedere alle necessarie revisioni, anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;

g) stipulare contratti ed accordi di lavoro di competenza Legacoop;

h) curare i rapporti di Legacoop con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed economiche regionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Lombardia.

Su proposta del Presidente, la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività.

ART. 21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Legacoop, convoca la Direzione e la Presidenza e ne presiede le riunioni.

Firma gli atti ufficiali della Legacoop ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario o da un rappresentante con apposita delega della Direzione.

ART. 22 - IL DIRETTORE

Il Direttore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione regionale.

In particolare attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l'erogazione dei servizi agli Enti associati e alle Strutture territoriali e settoriali di Legacoop Lombardia e alla gestione del personale di Legacoop.

Partecipa alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da un numero di membri stabilito dal Congresso Regionale ed elegge al proprio interno il Presidente e il vice Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso della Legacoop.

Il Collegio controlla l'amministrazione della Legacoop, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Nel caso in cui venga a mancare il numero minimo dei componenti del collegio dei revisori alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ART. 24 - IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti composto da un massimo di nove membri è eletto dal Congresso regionale, il quale in occasione delle successive scadenze congressuali procede a rinnovare la composizione del Comitato stesso per la metà meno uno dei componenti. I componenti sono sottoposti alla procedura di rinnovo in base al criterio delle anzianità di nomina. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Di essi possono far parte anche membri esterni all'organizzazione purchè non abbiano responsabilità amministrative negli Enti associati.

Nel caso in cui i membri del Comitato vengano a mancare per dimissioni o altra causa alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Delegati. Quando nell'intervallo dei due Congressi vengano a mancare la maggioranza dei membri eletti l'Assemblea Generale provvede a nuove elezioni dell'intero Comitato.

ART. 25 - COMPITI E COMPETENZE DEL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Regionale e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta Valori Guida.

Esso ha competenza in materia di controversie che insorgano tra Enti aderenti di natura regionale o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e le Associazioni di settore o Legacoop. Il Comitato Garanti ha anche competenza per le controversie che insorgano tra Legacoop Regionale e Associazioni di settore.

Il Comitato Garanti ha inoltre competenza di secondo grado per i casi di esclusione degli Enti associati e per le controversie insorte tra Enti e/o soggetti appartenenti alle Associazioni di settore o alle strutture regionali e già giudicate in prima istanza dai rispettivi Comitati Garanti. Quest'ultima competenza è di primo grado durante il periodo che precede la costituzione da parte dell'Associazione di settore o della Struttura regionale del proprio Comitato Garanti, ovvero qualora lo stesso non sia in grado di svolgere, per qualsiasi motivo le attività ad esso spettanti.

Il Comitato Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.

Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Il Presidente del Comitato Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico regionale una relazione annuale sullo svolgimento delle attività esercitate dal Comitato stesso.

L'assetto organizzativo del Comitato, in relazione ai compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto, è disciplinato da un Regolamento approvato dal Congresso o dall'Assemblea generale dei Delegati. Le modalità di svolgimento delle attività, così come i criteri di coordinamento tra le eventuali sezioni del Comitato, sono disciplinati da un Regolamento interno.

ART. 26 – COMITATI PROVINCIALI

La Direzione per una più efficace presenza sul territorio istituirà dei Comitati provinciali eletti dalle cooperative.

Tali Comitati hanno compiti di rappresentanza, coordinamento, gestione e di promozione delle politiche di Legacoop. I Comitati provinciali Legacoop (in breve C.P.L.) eleggeranno un Coordinatore ed eventualmente un Vice.

La Direzione approverà apposito regolamento nel quale verranno definiti compiti, mandati e struttura organizzativa.

Art. 27 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

E' costituita l'Assemblea generale dei delegati i cui componenti durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro congresso della Legacoop.

L'Assemblea dei delegati viene convocata dalla Direzione con cadenza annuale e potrà comunque essere convocata in via straordinaria

All'Assemblea compete il compito di rimodulare i piani di lavoro, pronunciandosi sui problemi di indirizzo e di attività di Legacoop, nonché su tutte le questioni che la Direzione vorrà sottoporle.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario di Legacoop coincide con l'anno solare.

ART. 29 – PREVENTIVE E CONSUNTIVI

La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di novembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell'anno successivo.

ART. 30 - REGOLAMENTO GENERALE

Il presente Statuto, per la sua applicazione, è integrato da Regolamenti la cui approvazione spetta alla Direzione.

ART. 31 – CONSULTAZIONE DEGLI ENTI ASSOCIATI

Quando richiesto da almeno il 25% dei suoi componenti o dalla Presidenza, la Direzione di Legacoop può deliberare la consultazione degli associati su materie o scelte di particolare rilevanza che riguardino l'insieme degli Enti aderenti.

La consultazione dovrà essere organizzata e gestita da una commissione, presieduta dal Presidente del Comitato dei Garanti e nominata dalla Direzione, nei tempi e con le modalità da questa stessa determinati.

La commissione riferirà nei tempi stabiliti alla Direzione gli esiti della consultazione per le deliberazioni conseguenti.

ART. 32 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di scioglimento della Legacoop Regionale, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativistici e mutualistici, secondo i deliberati dal Congresso.

ART. 33 - INTEGRAZIONI STATUTARIE

La Direzione della Legacoop Regionale ha facoltà di apportare al presente Statuto eventuali modifiche che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi. La Direzione apporgerà inoltre gli adeguamenti utili e necessari per rendere le norme statutarie aderenti agli Statuti che verranno approvati dai Congressi della L.N.C.M., nonché ai Regolamenti e relativi Codici deliberati nazionalmente.

Tutte le modifiche e le integrazioni, verranno ratificate dalla prima Assemblea utile dei delegati.

ART.34 – NORME TRANSITORIE

E' dato mandato alla Direzione, sentito il parere del Comitato Garanti, di redigere entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, un Regolamento Generale che unifichi in un Testo Unico le disposizioni regolamentari diverse da quelle contenute nel Regolamento congressuale e nel Regolamento dei dipendenti. Nelle more del T.U di Regolamento Generale restano in vigore le norme regolamentari vigenti.

La Legacoop regionale è tenuta, sentito il parere dei Garanti, alla prima riunione utile dell'Organo Statutario competente e comunque non oltre 180 giorni dall'approvazione del nuovo Statuto nazionale, ad uniformare il proprio Statuto allo spirito e alle disposizioni dello Statuto Legacoop Nazionale.

In sede di prima applicazione dell'articolo 24 Comitato Garanti, comma 1 del presente Statuto, qualora il criterio dell'anzianità di nomina risulti insufficiente al fine di individuare i componenti da sottoporre a rinnovo, verranno considerati, quali ulteriori criteri, la partecipazione al Comitato anche in periodi antecedenti all'entrata in vigore della norma citata e per ultimo il requisito dell'età anagrafica.